



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 16/24

Il Tribunale Federale

nella seduta del 18 febbraio 2025, composto da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 6/24 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 19 dicembre 2024 ed instaurato a carico dei tesserati:

- Sig. **Stefano MORENI** - quale Segretario della Sezione TSN di Milano - non costituito in giudizio;
- Sig. **Mario BERARDINETTI** - quale Presidente della Sezione TSN di Milano - difeso dall'Avv. Francesco Colletti;
- Sig. **Paolo POLLASTRI** - quale componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Giuseppe Cordedda;
- Sig. **Carlo Alberto CANTU'** - quale componente il Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio;
- Sig. **Giovanni SPOGLIANTI** - quale componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Emilio Magnoni;
- Sig. **Luigi Gianmario GUADAGNI** - quale componente il Consiglio Direttivo - difeso dagli Avv. ti Fabio Iudica e Marco Cozzi;
- Sig. **Marco SCHIAVETTA** - quale componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Riccardo Bovo;



- Sig. **Aniello OLIVA** - quale componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Paolo Iosca;
- Sig. **Marco Paolo LORENZINI** - quale componente il Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio;
- Sig. **Andrea MARZORATI** - quale componente Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Serena Grassi;
- Sig. **Alessio CARPARELLI** - quale componente Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio

deferiti:

*1) il tesserato **Stefano MORENI** per essersi illecitamente impossessato di somme di titolarità della Sezione TSN almeno pari a 80.000,00 euro con le modalità descritte in narrativa, approfittando della sua funzione di Segretario della Sezione TSN di Milano e degli incarichi fiduciari conferitigli nella gestione del conto corrente bancario e nell'accesso alla cassaforte della Sezione, nonché per essersi reso inadempiente nell'assolvimento delle proprie funzioni, omettendo il pagamento di debiti della Sezione TSN di Milano senza giustificato motivo e occultando tali omissioni al Consiglio direttivo della Sezione al fine di procrastinare la propria condotta illecita in tal modo ledendo l'immagine e la reputazione della Sezione nei confronti dei creditori (Omessi pagamenti dovuti a MM S.p.A. in dipendenza della fornitura di acqua potabile - segnatamente n.4 insoluti di cui n. 2 relativi all'anno 2022 e n. 2 relativi all'anno 2023 - per complessivi € 2.697,00; Omessi pagamenti dovuti ad Iren S.p.A. in dipendenza della fornitura di energia elettrica - segnatamente n. 8 insoluti di cui n. 5 relativi all'anno 2022 e n.3 relativi all'anno 2023 – per complessivi € 38.578,72, di cui Moreni; Omessi pagamenti dovuti all'INPS - segnatamente n.6 cartelle esattoriali per contributi, interessi e sanzioni, n.4 delle quali notificate nell'anno 2019 e n.2 notificate nell'anno 2020 - per un ammontare complessivo di € 25.182; Dilazioni di pagamento, con piani di rateazione quinquennali, pattuite da Stefano Moreni con l'Agenzia delle Entrate in assenza di qualsivoglia autorizzazione o delega, in numero di 3, per complessivi € 46.840,36; Pagamenti dovuti in favore della Fiocchi Munizioni S.p.A. in dipendenza della fornitura di cartucce, ad onta dei numerosi solleciti ricevuti dal creditore). Condotta continuata dal 19/12/2018 al 31 ottobre 2023.*

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITIS, art. 55



co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UIITS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UIITS), del principio di imparzialità (art. 9 del Codice di Comportamento Sportivo CONI) anche in relazione agli illeciti civili e penali integrati dalle rispettive condotte, cagionando in tal modo la lesione dell'immagine e della reputazione dell'UIITS, con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla Sezione, di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a), g), h), i) del Regolamento di Giustizia UIITS).

2) i tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU', Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA (tutti componenti del consiglio direttivo dal 2021 sino al commissariamento del 18/07/2024, Mario BERARDINETTI, Giovanni SPOGLIANTI e Carlo Alberto CANTU' anche dal 18/11/2017), **Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI** (questi ultimi solo dal 18/11/2017 al 17/11/2021), per avere, tutti nella qualità di componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano all'epoca degli illeciti commessi da Stefano Moreni nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, conferito incarichi di estrema delicatezza all'ex Segretario sezionale Stefano Moreni, consistiti nella gestione del tutto autonoma del conto corrente bancario on-line e della cassaforte della Sezione, nonché del rapporto professionale con il commercialista della Sezione Dott.ssa Cacace, senza prevedere un sistema di controlli o di rendicontazione da parte di Stefano Moreni delle attività svolte, e comunque omesso di vigilare in alcun modo sull'operato di Stefano Moreni, Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI (questi ultimi solo dal 19/12/2018 al 17/11/2021), Paolo POLLASTRI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA (questi ultimi solo dal 18/11/2021 al 18/07/2024), in tal modo consentendo a Stefano Moreni la commissione dei suddetti illeciti e cagionando, in concorso con il medesimo, ingenti danni patrimoniali alla Sezione TSN di Milano (complessivamente, nell'intero periodo, di almeno 80.000 euro), ledendone allo stesso tempo la reputazione per i gravi inadempimenti in cui la stessa incorreva a causa della condotta dell'ex segretario sezionale.



Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UIITS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UIITS), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla Sezione (art. 10 lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia UIITS). Condotta tenuta tra il 2018 e il 2024, tranne: Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI (questi ultimi solo dal 19/12/2018 al 17/11/2021), Paolo POLLASTRI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA (questi ultimi solo dal 18/11/2021 al 18/07/2024);

3) i tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU, Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Oliva ANIELLO, per avere quali componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano (dal 17/11/2021 al 18/07/2024), in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo, omesso di denunciare e comunque comunicare le condotte illecite di Stefano Moreni alla Procura colpose descritte al capo di incolpazione n. 2). Condotta permanente da giugno 2023.

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UIITS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UIITS, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UIITS), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, nonché di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a) ed i) del Regolamento di Giustizia UIITS);

4) I tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU, Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Oliva ANIELLO, per avere, quali componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo, sottratto dai libri sociali i verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori dei conti dell'anno 2023 al fine di non farli reperire in occasione dell'ispezione federale dell'11/06/2024 così da dissimulare le proprie condotte colpose descritte al



capo di incolpazione n. 2) e, comunque, per non averne curato la custodia onde evitarne la sparizione. Condotta permanente da giugno 2023.

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITA, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITA, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UITA, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, nonché di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a) ed i) del Regolamento di Giustizia UITA);

5) I tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU, Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Oliva ANIELLO, per avere, quali componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo, consentito l'iscrizione presso la Sezione di almeno 22 persone (Toselli Giovanni Andrea, Errico Vincenza Maria, Moretti Fiorentino, Arancio Paolo, Fioresi Monica, Castoro Luigi Giuseppe, Oliva Lorenzo, Baldini Sara, Bertè Giuseppe Elia, Bianco Massimo Angelo Antonio, Trombetta Micol Bruna, Persichella Domenico, Martani Pier Danilo, Boldoni Alessandra, Villa Filippo, Bragonzi Michele, Pruiti Rino Carmelo Vincenzo, Macri Corrado, Pisano Marcello, De Lorenzis Antonio, Pistone Dario, Spiga Marco) in difetto di integrale pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento dovute in tal modo consentendo loro di partecipare e di votare senza averne titolo all'assemblea sezionale del 20 aprile 2024, ciò al fine di ottenere l'approvazione del bilancio del 2023 dissimulando gli illeciti commessi dagli stessi componenti del Consiglio direttivo sopra descritte, e comunque per aver omesso di vigilare in alcun modo sull'operato della segreteria della Sezione riguardo alle medesime iscrizioni. Condotta tenuta tra il 24 febbraio 2023 e il 20 aprile 2024.

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITA, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITA, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UITA, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, di aver indotto altri a violare le disposizioni federali in materia di



tesseramento ovvero a recare danni alla Sezione stessa e all'Unione, nonché di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a), c) ed i) del Regolamento di Giustizia UITS);

6) I tesserati Mario BERARDINETTI, Paolo POLLASTRI, Carlo Alberto CANTU, Giovanni SPOGLIANTI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Oliva ANIELLO, quali componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Milano, per avere in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo, omesso di concedere l'accesso integrale agli atti dell'assemblea del 20/04/2024 al Collegio dei Probiviri così da dissimulare le proprie condotte colpose descritte al capo di incolpazione n. 5) e per aver sospeso di fatto il tesserato Pietro Marfia impedendone l'inserimento nei turni degli istruttori e non consentendogli l'accesso all'area della segreteria dove è presente la casella postale del Collegio dei Probiviri per finalità ritorsive a seguito della denuncia fatta pubblicamente dal medesimo nel corso dell'assemblea del 20/04/2024. Condotta permanente da giugno 2023.

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITS, art. 55 co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITS, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UITS, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITS), nonché del principio di imparzialità (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI) con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, nonché di aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a) ed i) del Regolamento di Giustizia UITS);

7) Il tesserato Mario BERARDINETTI, per avere, abusando della propria carica di Presidente della Sezione TSN di Milano, utilizzato per finalità proprie o di soggetti a lui riferibili il furgone targato GB485HA di proprietà della Sezione per effettuare un viaggio da Milano a Roma e ritorno a beneficio della ATC Armi Tattiche Custom s.r.l. con sede in Biassono (MB), via dei Tigli n. 7/9 di cui il medesimo è socio e legale rappresentante (nella fattispecie il trasporto di armi da guerra prodotte da tale società). Condotta commessa tra il 9 dicembre 2023 e il 10 dicembre 2023.

Tutto ciò in gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione all'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITS, art. 55



co. 3 lett. b) e art. 67 co. 1 lett. a) dello Statuto UITA, art. 3 co. 2 del Regolamento di Giustizia UITA, art. 5 co. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA), nonché del principio di prevenzione dei conflitti di interessi (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI), con le aggravanti di aver commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, nonché per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio (art. 10 lett. a) ed i) del Regolamento di Giustizia UITA).

Con richiesta di condanna:

- per Stefano MORENI - per le condotte di cui al capo 1) dell'inculpazione - alla sanzione della radiazione dall'Unione Italiana Tiro a Segno;
- Per Mario BERARDINETTI - per le condotte di cui ai capi da 2) a 7) dell'inculpazione - alla sanzione della radiazione dall'Unione Italiana Tiro a Segno;
- per Giovanni SPOGLIANTI e Carlo CANTU' - per le condotte di cui ai capi da 2) a 6) dell'inculpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e social per la durata di anni 4 (quattro);
- per Paolo POLLASTRI, Luigi Gianmario GUADAGNI, Marco SCHIAVETTA, Aniello OLIVA - per le condotte di cui ai capi da 2) a 6) dell'inculpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 3 (tre);
- per Marco Paolo LORENZINI, Andrea MARZORATI e Alessio CARPARELLI - per le condotte di cui al capo 2) dell'inculpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e social per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

FATTO

Il presente procedimento ha origine da un esposto, inviato a mezzo pec in data 19 maggio 2024 dal Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Milano Sig. Pietro Marfia, contenente “segnalazione relativa al supplemento di istruttoria disposta ai sensi dell'art. 30 comma 6, del corrente Statuto delle Sezioni, in relazione alla sospensione cautelare per mesi 4, già deliberata da questo Collegio nei confronti del socio MORENI Stefano (Tess. n.173323 tess. U.I.T.S. 82579), con provvedimento che si allega, datato 19 marzo - 15 aprile 2024”.

Nel corpo della predetta segnalazione, tra l'altro corredata da vari documenti, l'esponente sig. Pietro MARFIA rappresentava vicende e accadimenti afferenti la Sezione TSN di Milano, rilevanti non



soltanto dal punto di vista disciplinare ma anche penale e che vedevano coinvolti il Segretario della Sezione milanese, sig. Stefano MORENI, nonché lo stesso Presidente sig. Mario BERARDINETTI.

Procedendo *per essentialia*, il MARFIA rappresentava alla Procura Federale quanto segue:

- in data 8 giugno 2023, il Segretario sezionale (dipendente e tesserato UITAS) sig. Stefano MORENI era stato destinatario di una comunicazione a firma del Presidente, contenente “*rilievi per irregolarità ascrivibili al suo operato*”, seguita da una nota del 28 ottobre 2023, con la quale costui veniva raggiunto da una contestazione disciplinare e conseguente provvedimento di sospensione per ritenuti gravi inadempimenti correlati alla funzione svolta. Successivamente, in data 16 novembre 2023, il Presidente Berardinetti aveva proceduto a formale contestazione al MORENI dell’esito degli accertamenti disposti nei suoi confronti, dai quali era emerso in maniera inequivocabile che, nel periodo dal gennaio 2022 al mese di ottobre 2023, il Segretario MORENI aveva provveduto a trasferire arbitrariamente ed indebitamente sul proprio conto corrente somme di danaro di spettanza della Sezione. Infatti, dal riscontro operato presso l’Istituto di credito ove era acceso il conto corrente della Sezione, era stato appurato che il MORENI aveva predisposto nel tempo in proprio favore, più bonifici bancari non dovuti, riportanti la causale “*stipendio e/o anticipo stipendio*”, arrivando ad eseguire ben cinquantotto transazioni a suo vantaggio a fronte delle venti afferenti gli stipendi, per un totale in danaro in eccesso inviatisi pari ad euro 16.567,92.
- il Presidente BERARDINETTI, nonostante già dal mese di giugno 2023 avesse il sospetto di irregolarità commesse dal MORENI in danno alla Sezione, non aveva provveduto tempestivamente a ritirare dalle mani del Segretario MORENI il dispositivo (*token*) abilitativo le operazioni bancarie (*homebanking*) in uno alle credenziali di accesso che egli BERARDINETTI gli aveva affidato per operare sul conto corrente; in tal modo aveva contribuito di fatto a che il MORENI continuasse indisturbato sino al mese di ottobre 2023 a effettuare indebite disposizioni di pagamento in proprio favore con ulteriore danno economico per la Sezione.
- a seguito del licenziamento del MORENI, avvenuto il 30 novembre 2023, il Presidente BERARDINETTI e il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Milano per quanto a loro conoscenza non avevano informato i soci della Sezione stessa della grave vicenda relativa alla illecita condotta del MORENI in danno alla Sezione, né avevano inteso notiziare gli



- associati della nomina del nuovo Segretario, individuato dal Consiglio Direttivo nella persona del Sig. Riccardo POLLASTRI, figlio del Consigliere Paolo POLLASTRI;
- il Collegio dei Probiviri intanto era venuto a conoscenza della illecita condotta del MORENI, in quanto tale vicenda era afferente la questione loro sottoposta dal MORENI in merito al ricevuto rigetto di rinnovo per l'anno 2024 del suo tesseramento.
 - a seguito di investimento formale nella vicenda da parte del MORENI, istruito il fascicolo e ricevuta parte della documentazione, il Collegio dei Probiviri emetteva il 16 aprile 2024 un provvedimento di sospensione nei confronti del Segretario MORENI per la durata di mesi quattro.
 - Precisava inoltre il MARFIA che soltanto nel corso dell'Assemblea ordinaria della Sezione, tenutasi il 20 aprile 2024 e quindi a distanza di molti mesi rispetto all'accaduto, il Presidente assieme a Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti avevano inteso riferire ai soci in merito ai gravi accadimenti che avevano visto protagonista il Segretario della Sezione MORENI, specificando per la prima volta agli iscritti le modalità in base alle quali la commissione del predetto reato era stata consumata;
 - nonostante gli ammacchi quantificati, l'ingente debitoria accumulata dalla Sezione e la conseguente non corrispondenza dei dati contabili con quelli reali, i soci presenti (personalmente che per delega) approvavano a larga maggioranza il bilancio relativo all'anno 2023 veniva. Atteso che diversamente dagli anni precedenti v'era stato un ingente afflusso di soci aventi diritto al voto e reputata dal MARFIA tale circostanza sospetta, questi aveva richiesto al Consiglio Direttivo l'elenco dei soci accreditati al voto; ricevuto diniego da parte del Presidente BERARDINETTI, il MARFIA richiedeva alla Procura Federale procedere ad indagini anche in merito alla procedura di tesseramento dei soci.

Questi in breve i fatti per cui il procedimento veniva avviato.

Ricevuta la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale iscriveva il procedimento il giorno 5 giugno 2024 e contestualmente avviava l'attività di indagine consistita, sostanzialmente, nell'acquisizione di documentazione presso la Sezione TSN di Milano e/o presso soggetti direttamente interessati, nell'escussione di persone informate e culminata nella visita ispettiva presso la Sezione interessata.

Quanto a quest'ultimo punto, in data 11 giugno 2024, il Procuratore Federale, unitamente alla Dott.ssa Elena Sportelli componente del Collegio dei Revisori dei conti U.I.T.S., procedevano a visita ispettiva presso la Sezione TSN di Milano, nel corso della quale



procedevano anche all'audizione del Presidente Mario BERARDINETTI e del Consigliere Paolo POLLASTRI.

All'esito, venivano rilevate irregolarità che potevano avere rilievo disciplinare, con conseguente ritenuta condotta negligente imputabile al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

In particolare, come è dato leggere al foglio 6 del verbale di verifica ispettiva:

- *“I verificatori, in conclusione per quanto sopra esposto, rilevano profili di condotta negligente a carico della sezione, del Presidente e del Consiglio direttivo per i seguenti motivi:*
 - 1. Distrazione di atti con riferimento ai verbali del Collegio dei Revisori;*
 - 2. Distrazione dalle casse sezionali di quote per l'iscrizione di soggetti, in pendenza di assemblea, senza che gli stessi avessero pagato realmente;*
 - 3. Culpa grave in vigilando per non aver impedito che il Moreni potesse distrarre denaro dalla Sezione sia non facendo i pagamenti dovuti a fornitori ed istituti, sia per bonifici a proprio favore, condotta aggravata dal fatto di non aver adottato provvedimenti nei confronti dello stesso da marzo (data dei primi sospetti di comportamento non conforme) sino a novembre 2023 (data del licenziamento) consentendogli di reiterare il proprio comportamento;*
 - 4. Danno erariale;*
 - 5. Possibile concorso colposo nel reato di peculato da parte di Presidente e Consiglio Direttivo i quali, ricoprendo una funzione pubblica, hanno omesso di vigilare sulla condotta del Moreni, benché fosse in possesso delle credenziali per le disposizioni sul conto corrente della Sezione, e hanno così consentito il depauperamento della sezione, ciò rilevando dal punto di vista penale specialmente dopo l'emersione dei primi elementi che facevano dubitare della condotta illecita del Moreni;*
 - 6. Sottoscrizione di contratti formalmente a titolo gratuito ma nella sostanza dietro la corresponsione di un corrispettivo senza averne titolo (club house della Sezione);*
 - 7. Svolgimento di attività commerciale (per l'attività di somministrazione del bar) relativamente agli introiti dallo stesso rilevati a consuntivo senza il rilascio di ricevute/fatture e a fronte di un contratto sommerso di locazione e /o collaborazione;*
 - 8. Mancanza di trasparenza negli affidamenti degli incarichi (vd. Nuovo segretario, nuovo contratto di somministrazione per la Club House).”*



Ritenuto, quindi, fondato il contenuto dell'esposto inviato dal MARFIA contenente notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale, concluse le indagini, emetteva in data 23 ottobre 2024 un avviso di intendimento a procedere al deferimento, comunicato agli incolpati nelle date che qui verranno in seguito precisate.

A tale proposito, deve rilevarsi che prima della scadenza del termine per le indagini preliminari, è precisamente il 2 settembre 2024, il Procuratore Federale richiedeva al Procuratore Generale dello Sorto presso il C.O.N.I., l'emissione del provvedimento di proroga delle indagini per giorni quaranta: provvedimento che interveniva positivamente in pari data.

Stralciate le posizioni relative ai tesserati Carlo BIANCHI, Mario Luca MANZOLI ed Enzo RICCIARDI, mandate per l'archiviazione essendo le condotte contestate (sino al 2017) ormai raggiunte dal termine massimo di prescrizione, la Procura Federale il 19 dicembre 2024 deferiva a giudizio gli attuali incolpati per rispondere delle violazioni contestate, concludendo per l'applicazione delle sanzioni richieste così come indicate in premessa.

Con ordinanza ex art. 34, lett. C) del Regolamento di giustizia UITTS del 23 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione al giorno 28 gennaio 2025, ore 16.30.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del Regolamento di giustizia UITTS, si costituivano e depositavano memorie difensive (in uno a documentazione allegata): l'Avv. Francesco Colletti, quale difensore del deferito BERARDINETTI Mario (atto del 24 gennaio 2025); l'Avv. Serena Grassi, quale difensore del deferito MARZORATI Andrea (atto del 24 gennaio 2025); l'Avv. Giuseppe Cordedda, quale difensore del deferito POLLASTRI Paolo (atto del 23 gennaio 2025); l'Avv. Riccardo Bovo, quale difensore del deferito SCHIAVETTA Marco (atto del 24 gennaio 2025), l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni, quale difensore del deferito SPOGLIANTI Giovanni (atto del 23 gennaio 2025).

Non si costituivano per mezzo di difensore ma inviavano note scritte difensive, i sigg.ri CANTU' Carlo Alberto (memoria del 24 gennaio 2025) ed OLIVA Aniello (memoria del 21 gennaio 2025).

Non si costituiva per mezzo di difensore il deferito MORENI Stefano, che si limitava ad inviare copia della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione Lavoro, nella causa iscritta al n. 5533/24, promossa da Moreni Stefano contro Tiro a Segno TSN Sezione di Milano.

Non si costituivano per mezzo di difensore e non inviavano note scritte difensive, i deferiti sigg.ri LORENZINI Marco Paolo, CARPARELLI Alessio, GUADAGNI Luigi Gian Marco.



Con note depositate nei termini suindicati, i difensori costituiti sollevavano preliminarmente questione di improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini di durata massima delle indagini, anche in relazione alla violazione (decorrenza) dei termini previsti per la notifica dell'avviso di intendimento al deferimento, nonché di quelli successivi afferenti l'emissione e la notificazione dell'atto di deferimento stesso; nel merito chiedevano il proscioglimento degli incolpati.

All'udienza del 28 gennaio 2025 erano presenti con partecipazione da remoto: il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, i deferiti SPOGLIANTI Giovanni – assistito dall'Avv. Emilio Magnoni, l'Avv. Riccardo Bovo quale difensore di SCHIAVETTA Marco (assente), l'Avv. Serena Grassi, quale difensore di MARZORATI Andrea (assente), i deferiti OLIVA Aniello, CANTÙ Carlo Alberto e MORENI Stefano non assistiti da difensore. Erano altresì presenti con partecipazione "in presenza", il deferito POLLASTRI Paolo – assistito dall'avv. Giuseppe Codedda (presente), l'Avv. Francesco Colletti quale difensore del deferito BERARDINETTI Mario (assente), nonché il sig. GUADAGNI Luigi Gian Marco, sopraggiunto alle ore 16.58, non assistito da difensore.

Il Presidente del Tribunale dava la parola al Procuratore Federale che interloquiva in merito all'eccezione di tardività di comunicazione dell'atto di deferimento, argomentando in punto di diritto soprattutto con riguardo alla circostanza che, in caso di procedimento con più incolpati, il termine ulteriore decorre dalla notificazione/comunicazione all'ultimo di questi, richiamando sul punto la pronuncia n. 25 del 2017 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. a Sezioni Unite.

Atteso, quindi, che l'ultima notifica dell'intendimento al deferimento era intervenuta in data 9 novembre 2024 (sig. Oliva Aniello), il termine ulteriore di giorni quarantacinque ex art. 30, comma 4, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., sarebbe andato a scadere il 24 dicembre 2024.

Recando l'atto di deferimento la data del 19 dicembre 2024, non v'era stata violazione del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Nel merito, il Procuratore Federale insisteva nella richiesta di applicazione di sanzione per tutti i deferiti rappresentando, peraltro, che nelle more della trattazione del procedimento, era stata depositata ampia e dettagliata relazione a firma del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Milano, allegata agli atti del procedimento stesso, a seguito del cui deposito la Procura Federale annunciava l'apertura di ulteriore procedimento disciplinare.

I difensori insistevano nell'eccezione, rilevando peraltro di non essere a conoscenza della ritardata notifica ad OLIVA il 9 novembre 2024. Nel merito si riportavano ai propri scritti difensivi e si



opponevano all'acquisizione della relazione a firma del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Milano, atto nuovo e non in precedenza noto agli incolpati.

Il Tribunale Federale, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, ritenuto necessario l'acquisizione di ulteriore documentazione, pronunciava la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale, ritenuta la necessità, anche in virtù delle emergenze odierne, di acquisire documentazione cui gli atti dell'odierna discussione hanno fatto riferimento, rilevato in particolare che occorre acquisire:

- *Tutte le notifiche degli intendimenti al deferimento;*
- *L'eventuale provvedimento di proroga delle indagini emesso dalla Procura General dello sport;*
- *Tutti gli allegati alle seguenti e-mail presenti al fascicolo di indagine:*
 - *email del 6.05.2024 inviata dal sig. Mosca;*
 - *email del 21.06.2024 inviata dal sig. Dal Piva;*
 - *email del 22.06.2024 inviata dal Sig. Pollastri,*
 - *email del 26.06.2024 inviata dal sig. Marfia;*
 - *email del 12.06.2024 inviata dal TSN Milano alla Procura Federale;*

PQM

Dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento alla data di martedì 18 febbraio 2025, ore 17,00 stesse modalità. Concede termine sino al giorno 7 febbraio 2025 per il deposito degli atti.”

Nelle more del rinvio d'udienza, versata ritualmente in atti la documentazione richiesta nei termini assegnati, si costituiva l'Avv. Paolo Iosca per il sig. OLIVA Aniello (atto del 6 febbraio 2025) e perveniva documentazione da parte dell'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni, nell'interesse del deferito SPOGLIANTI Giovanni.

All'udienza del 18 febbraio 2025 erano presenti in modalità mista: il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Emilio Magnoni quale difensore di SPOGLIANTI Giovanni, l'Avv. Serena Grassi, quale difensore di MARZORATI Andrea, l'Avv. Giuseppe Cordedda quale difensore di POLLASTRI Paolo, l'Avv. Francesco Colletti quale difensore di BERARDINETTI Mario nonché in sostituzione dell'Avv. Riccardo Bovo quale difensore di SCHIAVETTA Marco, l'Avv. Paolo Iosca quale difensore di OLIVA Aniello, gli Avv. ti Fabio Iudica e Marco Cozzi quali difensori di GUADAGNI Luigi Gianmario.



La Procura Federale reiterava le argomentazioni già rese in ordine all'eccezione formulata dalle difese sulla lamentata improcedibilità dell'azione disciplinare per inosservanza dei termini, chiedendone il rigetto; nel merito, si riportava a quanto dedotto con l'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

I difensori insistevano per l'accoglimento dell'eccezione sollevata e si riportavano alle conclusioni nel merito già formulate alla precedente udienza.

Il Tribunale Federale, essendo la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza, qui sotto riportato.

MOTIVI

Prima di affrontare il merito della vicenda, è necessario esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalle difese ex artt. 38, 44 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e art. 30 e 36 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., afferenti l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini perentori stabiliti dalla norma anche con riferimento al termine di scadenza delle indagini preliminari (inutilizzabilità degli atti compiuti a termine scaduto).

Nello specifico, i difensori sollevavano eccezione di improcedibilità sulla scorta della asserita violazione dei termini previsti all'art. 30, comma. 4, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., la cui inosservanza darebbe luogo alla caducazione del potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti.

Sul punto, come è noto, la norma in questione prevede che il Procuratore Federale, quando non deve disporre l'archiviazione del procedimento, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare memorie o chiedere di essere sentito. Qualora ritenga di confermare l'intendimento al deferimento, il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione, entro il termine di giorni trenta dalla scadenza del termine assegnato per l'audizione o la presentazione di memorie.

Orbene, ad avviso delle difese nel caso che qui ci occupa la Procura Federale non avrebbe osservato i termini previsti dall'art. 30, comma. 4, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., arrivando ad esercitare l'azione disciplinare a termine ampiamente scaduto, avuto anche riguardo alla data di scadenza delle indagini da cristallizzarsi nel suo fisiologico decorso al 4 settembre 2025.



Ad avviso del Collegio, per le ragioni che seguono, le eccezioni sollevate sono infondate e meritano di essere rigettate.

Quanto alla scadenza del termine delle indagini preliminari, giova innanzitutto premettere che tra gli atti forniti dalla Procura Federale per ordine del Collegio, è presente il provvedimento di proroga delle indagini a firma del Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I., datato 2 settembre 2025 col quale, appunto, il termine di fase viene dilatato per ulteriori giorni quaranta.

Tale circostanza è di sicuro rilievo e consente di fissare temporalmente la fase delle indagini nei termini che seguono:

- dal 5 giugno 2025 (provvedimento iscrizione procedimento) al 4 settembre 2025 - durata ordinaria delle indagini preliminari (60 giorni cui aggiungere la sospensione feriale prevista *ex lege*);
- 2 settembre 2025 istanza della Procura Federale di proroga indagini al Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I.;
- 2 settembre 2025 emissione e comunicazione del provvedimento di proroga indagini per la durata di giorni 40 con decorrenza 4 settembre 2025;
- 14 ottobre 2024 scadenza termine indagini;
- 24 ottobre 2024 (entro i 20 giorni previsti dalla norma) invio pec alla Sezione TSN Milano con intendimento al deferimento per comunicazione ai tesserati incolpati;
- 9 novembre 2024 ultima notifica all'incolpato Oliva Aniello dell'intendimento al deferimento;
- 24 novembre 2024 (giorni 15 dall'ultima notifica intervenuta) scadenza del termine assegnato di 15 giorni per essere sentito o presentare memorie;
- 24 dicembre 2024 scadenza termine per esercizio dell'azione disciplinare.

Da ciò consegue che alcuna violazione può essere rilevata nel caso di specie avendo l'Inquirente operato nel rispetto della norma.

A tal proposito, al fine di rispondere puntualmente alle doglianze sollevate, appare opportuno rilevare che per giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., i termini endoprocedimentali relativi alla fase delle indagini preliminari devono intendersi come perentori.

Secondo, infatti, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., *“la fissazione di termini certi nello svolgimento del procedimento che conduce all'incolpazione ha non solo lo scopo di assicurare uno svolgimento rapido del procedimento, ma innanzitutto quello di garantire*



l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione. Per queste ragioni, la fase procedimentale antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima. Di tal ché, nel ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale, i termini ex artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, CGS CONI devono ritenersi perentori, con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l'inefficacia degli atti compiuti" (Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., decisione n. 17/2022).

Ciò detto, ferma la *ratio* sottesa alla natura dei termini che qui ci occupano, quanto alla loro decorrenza il Tribunale Federale, in aderenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, ritiene che nei procedimenti disciplinari in cui sono coinvolti più incolpati, non si debba aver frammentario riguardo ai termini afferenti la posizione processuale di ogni singolo incolpato, bensì si debba far riferimento ad un unico e unitario *dies a quo*, che vale perciò per tutti gli incolpati, e che decorre dall'ultima notifica effettuata.

In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., chiamato a dirimere un contrasto insorto in sede endofederale (F.I.G.C.), ha affrontato la questione relativa alla individuazione del *dies a quo* per l'avvio dell'azione disciplinare nel caso di una pluralità di indagati.

In assenza di una previsione normativa espressa, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., nel provvedimento richiamato dalla Procura Federale, per dare la risposta al quesito (decorrenza dei termini in caso di più incolpati) hanno attinto ai principi dell'ordinamento nazionale (disciplina processualcivile e contabile), oltretutto a ragioni di ordine logico.

Il Collegio ha quindi condiviso il richiamo operato dalla Corte Federale d'Appello (della F.I.G.C.) agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, Cod. proc. civ., che prevedono la decorrenza del termine dalla data dell'ultima notifica effettuata, soffermandosi sulla somiglianza tra la fattispecie in esame e quella della citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti, ove -in caso di



pluralità di inviti a dedurre- il termine per il deposito dell'atto di citazione inizia a decorrere dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato.

(... Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d'Appello Federale, delle norme relative all'iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c. – le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell'ultima notificazione. Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell'invito a dedurre. L'art. 67, c. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell'atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato” ...).

L'individuazione del *dies a quo* nella data dell'ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico e funzionale. Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun incolpato, significherebbe imporre al Procuratore Federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente o soggettivamente connesse e, nel caso in cui si iniziasse a computare il termine in parola dal momento della notifica della conclusione delle indagini a ciascun interessato, si assisterebbe ad un inevitabile frazionamento degli atti di incolpazione che “*contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare [...] in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse*” e di “*esaminare in un unico giudizio ... il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti, che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi.*”

L'esigenza di concentrazione, e di coerenza probatoria e decisionale, risponde altresì a una visione del procedimento di maggior utilità difensiva per gli stessi indagati, che una volta esercitata l'azione disciplinare da parte della Procura Federale, hanno la possibilità di avere contezza del complessivo materiale probatorio raccolto e di trarre eventuali benefici dagli elementi a discarico versati in atti dai coincolpati.



Tornando al caso che qui ci occupa, dagli atti presenti al fascicolo appare inequivocabile come l'ultima notifica dell'avviso di intendimento al deferimento sia intervenuta in data 9 novembre 2024 per l'incolpato OLIVA Aniello, *dies a quo* per la decorrenza del termine di giorni quindici assegnato, la cui scadenza è al 24 novembre 2024, momento da cui decorrono gli ulteriori trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare con scadenza 24 dicembre 2024.

Passando a questo punto al merito delle incolpazioni, preliminarmente il Tribunale Federale osserva che va espunta dal compendio probatorio la Relazione del Commissario Straordinario versata in atti soltanto in data 27 gennaio 2025, in quanto atto nuovo (contenente fatti nuovi e diversi da quelli per cui si procede), non conosciuto dagli incolpati che non sono stati messi in grado di poter predisporre adeguata difesa.

Ciò posto, passando all'esame delle singole posizioni, il Collegio osserva che come è noto, il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal principio "*al di là di ogni ragionevole dubbio*", ma deve essere comunque assistito da elementi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, tali da condurre ad un univoco contesto dimostrativo. Qualora, invece, gli elementi a carico siano carenti di anche solo uno dei predetti requisiti, gli stessi non potranno essere posti alla base di un accertamento di responsabilità.

Orbene, nel caso di specie, con riferimento specifico alla posizione dei signori OLIVA Aniello, LORENZINI Marco Paolo, MARZORATI Andrea e CARPARELLI Alessio, il quadro indiziario non presenta quelle caratteristiche univoche che sono comunque indispensabili per poter giungere ad un giudizio di colpevolezza, non essendo dimostrata, appunto in maniera univoca, la rispettiva responsabilità disciplinare.

Diverso ragionamento è a farsi, invece, per ciò che attiene ai deferiti MORENI Stefano, BERARDINETTI Mario, SPOGLIANTI Giovanni, CANTÙ Carlo Alberto, POLLASTRI Paolo, GUADAGNI Luigi Gianmario, SCHIAVETTA Marco, per i quali il Tribunale Federale, con le precisazioni che seguiranno, addiuvine all'accertamento della contestata responsabilità disciplinare. Al fine di delineare al meglio i fatti ed analizzare le singole condotte, il Collegio procederà al vaglio delle contestazioni mosse ad ogni deferito, seguendo lo stesso ordine prospettato della Procura Federale nell'atto di deferimento.

CAPO 1)



MORENI Stefano – condotta continuata dal 19 dicembre 2018 al 31 ottobre 2023.

Il Tribunale Federale ritiene che dal materiale probatorio versato in atti, risulti provata la gravissima condotta di illecita appropriazione di denaro in danno della Sezione TSN di Milano da parte del MORENI il quale, con spregiudicata disinvoltura e in assoluto spregio non soltanto delle norme di diritto penale ma anche delle più basilari regole che disciplinano lo sport, si è reso responsabile della infrazione contestata al capo 1) ed in particolare della gravissima violazione del principio di lealtà, correttezza ed imparzialità, cui non può non conseguire l'applicazione della massima sanzione prevista dall'ordinamento sportivo, la radiazione.

Infatti, dall'attività di indagine espletata risulta incontrovertibilmente provato come il Sig. Stefano MORENI, nella sua qualità di Segretario, dipendente e tesserato con la Sezione di TSN di Milano, si sia appropriato in maniera illecita e reiterata nel tempo di somme di denaro di spettanza della Sezione, per un importo pari almeno ad 80.000,00 euro (ottantamila).

Tale l'attività di appropriazione illecita intanto si era resa materialmente possibile, in quanto l'infedele dipendente era detentore esclusivo (quale delegato dal Presidente Berardinetti) per ragioni del suo ufficio (Segretario), delle chiavi di accesso al sistema di *homebanking* della Sezione, avendo appunto nella sua materiale disponibilità sia il *token* che le credenziali del canale multimediale bancario (codice e *pin*).

Costui, quindi, si trovava nella condizione di operare liberamente ed in via esclusiva sul conto sezionale, tra l'altro senza che il soggetto preposto al controllo si fosse attivato mai in tal senso. Il MORENI, infatti, aveva per molto tempo attinto indisturbato alle casse dell'ente, forte di un *escamotage* architettato per dissimulare, almeno formalmente, l'illecito trasferimento di denaro a proprio vantaggio: frazionare l'accredito mensile del proprio stipendio in più *tranches*, inviando a se stesso nel corso nella stessa mensilità più bonifici con causale "*acconto stipendio*".

In tal modo, in assenza si ribadisce di ogni qualsivoglia minimo controllo da parte di colui che l'aveva delegato, riusciva ad inserire (anche più volte nello stesso mese) tutta una serie di accrediti di danaro a suo favore approfittando di una particolare circostanza (o falla) del sistema bancario per evitare di essere scoperto. Infatti, in caso di ordine multiplo e contestuale di esecuzione di bonifici a più soggetti (fornitori, dipendenti, società di fornitura di utenze, ecc.), la documentazione bancaria relativa agli estratti conto, non indicava il beneficiario di ogni singolo bonifico ma soltanto l'importo complessivo dei bonifici effettuati con una mera indicazione che v'erano beneficiari diversi. Tale *modus operandi*, secondo quanto riportato dal dott. SFULCINI (Revisore dei Conti)



nel corso della propria audizione innanzi al Procuratore Federale, era stato studiato dal MORENI proprio in modo da rendere altamente basse le possibilità che il pagamento illecito fosse rintracciato a seguito di controllo.

Dalla ricostruzione documentale operata dalla Procura Federale, il MORENI dal 2017 e sino all'ottobre 2023 avrebbe effettuato indisturbato tutta una serie di bonifici non dovuti in suo favore, per un totale complessivo di euro 71.789,92.

Inoltre, sempre dalle indagini svolte dalla Procura Federale, in particolare dalle dichiarazioni dei testi escussi (sig.ra PAVIN) e dalla documentazione acquisita, risultano provate due ulteriori condotte appropriative da ascrivere senza dubbio al MORENI: una afferente la somma in contanti di euro 8.000,00 che risultava esser custodita (ma non rinvenuta) all'interno della cassaforte sezionale, l'altra relativa alla somma di euro 999,90 quale *“risultante dalla differenza tra la distinta di presentazione datata 27/09/2023 di € 2619,90 qui allegata sub 7 e la ricevuta del versamento di € 1.620,00 da Lei effettuato presso la Banca il 29/09/2023, anch'essa qui allegata sub 7 – bis”* (lettera di contestazione del giugno 2023), consumatasi in occasione del versamento di somme contanti presso l'istituto bancario appunto il 26 settembre 2023.

Quanto al danaro custodito in cassaforte, v'è da precisare che soltanto il MORENI e la dipendente PAVIN possedevano i codici di accesso alla cassaforte ma gli elementi indiziari inducono a ritenere che autore della condotta delittuosa non può che essere il MORENI.

Innanzitutto non sussiste alcun elemento in base al quale si possa dubitare della liceità dei comportamenti o della bontà e veridicità del narrato della sig.ra PAVIN che, sentita in fase di indagini il 20 giugno 2024, riferiva di non accedere mai alla cassaforte *“salvo alla fine dell'anno quando in occasione delle premiazioni venivano consegnati dei lingottini d'oro ad alcuni tesserati”*. Di contro, il MORENI non soltanto aveva la disponibilità delle chiavi di accesso alla cassaforte, ma era in grado di accedervi senza aiuti (a differenza della PAVIN che aveva bisogno di essere aiutata nella sua apertura), era consapevole dell'assenza di un registro degli accessi, circostanza questa che gli consentiva di accedere in maniera indisturbata, si era già appropriato indebitamente del denaro della Sezione.

Appare, di conseguenza, qui provato che l'autore dell'appropriazione sia da individuarsi nel MORENI.

Ma non è tutto.

A riprova dell'ingente danno economico provocato dall'infedele Segretario alla Sezione, v'è da aggiungere come dagli atti del procedimento emerga chiaramente come il MORENI, avendo



indebitamente depauperato le casse sezionali, aveva posto l'ente nella impossibilità di far fronte ai debiti contratti con soggetti terzi.

Emerge in particolare come costui, a seguito della illecita apprensione del danaro dell'ente, non era riuscito a far fronte ai pagamenti dovuti dalla Sezione TSN Milano sia a fornitori (es. ditta "Fiocchi") che alle società di somministrazione di utenze (acqua, luce, gas), arrivando ad omettere di versare nei confronti dei creditori il dovuto.

Per tale ragione il MORENI, al fine di nascondere ammanchi e debiti accumulati e non esser così scoperto nella sua azione criminosa, senza aver preventivamente informato il Consiglio Direttivo né averne mai ottenuto l'approvazione/autorizzazione, procedeva *sua sponte* ad approntare un piano di riparto coi soggetti creditori, per cercare di appianare le passività (soprattutto di natura tributaria) della Sezione.

I gravi inadempimenti di natura civilistica ascrivibili al MORENI, così come risultanti dalla nota di contestazione del 18 ottobre 2023, e di cui si è reso responsabile risultano qui i seguenti:

“1) Omessi pagamenti dovuti a MM S.p.A. in dipendenza della fornitura di acqua potabile - segnatamente n.4 insoluti di cui n. 2 relativi all'anno 2022 e n. 2 relativi all'anno 2023 - per complessivi € 2.697,00, di cui Moreni pienamente consapevole dell'esistenza dei sospesi, non ha informato il Consiglio Direttivo;

2) Omessi pagamenti dovuti ad Iren S.p.A. in dipendenza della fornitura di energia elettrica - segnatamente n. 8 insoluti di cui n. 5 relativi all'anno 2022 e n.3 relativi all'anno 2023 – per complessivi € 38.578,72, di cui Moreni, pienamente consapevole dell'esistenza dei sospesi, non ha informato il Consiglio Direttivo;

3) Omessi pagamenti dovuti all'INPS - segnatamente n.6 cartelle esattoriali per contributi, interessi e sanzioni, n.4 delle quali notificate nell'anno 2019 e n.2 notificate nell'anno 2020 - per un ammontare complessivo di € 25.182,45 - di cui Moreni, pienamente consapevole dei sospesi, non ha informato il Consiglio Direttivo;

4) Dilazioni di pagamento, con piani di rateazione quinquennali, da Lei pattuite con l'Agenzia delle Entrate in assenza di qualsivoglia autorizzazione o delega, in numero di 3, per complessivi € 46.840,36, di cui Moreni ha artatamente occultato l'esistenza al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori;

5) Pagamenti dovuti in favore della Fiocchi Munizioni S.p.A. in dipendenza della fornitura di cartucce, di cui Lei, pienamente consapevole dell'esistenza dei sospesi e ad onta dei numerosi



solleciti ricevuti dal creditore, non ha informato il Consiglio Direttivo, arrivandosi così a dover pagare, per il 2023, complessivi € 77.355,85”.

Per tali ragioni il Tribunale Federale, attesa la gravità delle violazioni accertate, la disinvoltura delle condotte anche a rilevanza anche penale poste in essere in danno della Sezione, applica al Moreni Stefano la sanzione della radiazione dell’Unione Italiana Tiro a Segno.

CAPO 2)

BERARDINETTI Mario – POLLASTRI Paolo – CANTU’ Carlo Alberto – SPOGLIANTI Giovanni – GUADAGNI Luigi Gianmario – SCHIAVETTA Marco – OLIVA Aniello (tutti componenti il consiglio direttivo dal 2021 sino al commissariamento del 18/07/2024, Mario Berardinetti, Giovanni Spoglianti e Carlo Alberto Cantù anche dal 18/11/2017) – LORENZINI Marco Paolo – MARZORATI Andrea – CARPARELLI ALESSIO (questi ultimi solo dal 18/11/2027 al 17/11/2021) . Condotta tenuta tra il 2018 e il 2024.

Al presente capo di incolpazione, la Procura Federale contesta al Presidente della Sezione TSN di Milano, in concorso coi componenti il Consiglio Direttivo succedutesi dal 2017 sino al 2024, di *“aver conferito incarichi di estrema delicatezza all’ex Segretario sezionale Stefano Moreni, consistiti nella gestione del tutto autonoma del conto corrente bancario on-line e della cassaforte della Sezione, nonché del rapporto professionale con il commercialista della Sezione Dott.ssa Cacace, senza prevedere un sistema di controlli o di rendicontazione da parte di Stefano Moreni delle attività svolte, e comunque omesso di vigilare in alcun modo sull’operato di Stefano Moreni, consentendogli di conseguenza la commissione dei illeciti perpetrati, con conseguente ingente danno per la Sezione TSN di Milano.*

Secondo la prospettazione accusatoria, Presidente e Consiglio Direttivo si sono resi responsabili di una *culpa in eligendo et in vigilando*, sia per l’omessa adozione di cautele finalizzate a scongiurare la commissione degli illeciti perpetrati al Capo 1), sia per la totale assenza di controlli di natura sostanziale che nel caso di specie sarebbero stati necessitati in considerazione del fatto che in capo al MORENI erano confluite deleghe di funzioni estremamente delicate (gestione del rapporto bancario e della cassaforte, rapporti diretti col Commercialista/fornitori/creditori della Sezione).

Quanto alla posizione del Presidente BERARDINETTI, per la Procura Federale costui nella vicenda ha innanzitutto una responsabilità in via diretta poiché:



- aveva consegnato al MORENI le chiavi di accesso alla cassaforte sezionale, senza aver preventivamente predisposto un registro per l'annotazione degli accessi ed un sistema di doppio controllo;
- aveva consegnato al Segretario le proprie credenziali di accesso al conto bancario sezionale (dispositivo *token* e codici di accesso) nonché la carta bancomat sezionale col relativo "pin", consentendo così di fatto al MORENI la gestione in piena autonomia ed in maniera assolutamente incontrollata del conto corrente della Sezione, agevolando (o in ogni caso non rendendoli particolarmente difficoltosi) di conseguenza la commissione degli illeciti imputati al MORENI.

Quanto alla posizione dei membri del Consiglio Direttivo, anch'essi sono stati considerati dalla Procura Federale responsabili assieme al Presidente perché, consapevoli delle deleghe conferite dal BERARDINETTI stesso al MORENI, nulla avevano opposto al riguardo, né poi si erano adoperati attivamente per vigilare in concreto sull'operato del Segretario.

Con riferimento a tale responsabilità dei Consiglieri, la Procura Federale ha però operato un distinguo sul grado di responsabilità fra i singoli componenti il Consiglio Direttivo, in base al periodo di permanenza in carica.

Se quindi per la Procura Federale, la responsabilità del BERARDINETTI e dei componenti il Consiglio Direttivo in carica dal 2017 è assolutamente grave, ancora più grave risulterebbe quella ascrivibile al Presidente e ai Consiglieri in carica dal 2021.

Infatti, *"benché fossero emersi già a giugno 2023 elementi chiari ed univoci quantomeno di grave inadempimento da parte del Moreni alle proprie obbligazioni, il Presidente BERARDINETTI e il Consiglio Direttivo – sino al 28 ottobre 2023, data della prima contestazione disciplinare – non adottavano qualunque cautela idonea ad evitare l'aggravarsi della condotta del MORENI, anzitutto ritirandogli le chiavi di accesso alla cassaforte, nonché le credenziali di accesso al conto corrente bancario e il bancomat"*, concretando così una condotta gravemente omissiva che aveva consentito al MORENI di proseguire indisturbato nell'appropriazione *sine titulo*, addirittura fino al 26 ottobre 2023, data dell'ultimo bonifico in suo favore.

Ciò detto, procedendo con ordine al fine di un corretto giudizio, occorre preliminarmente operare un distinguo in ordine alle singole posizioni dei deferiti in relazione alla carica da ciascuno ricoperta. E quindi se indubbia appare la responsabilità disciplinare in capo al BERARDINETTI, derivante



appunto dalla carica di Presidente rivestita, la stessa cosa non può dirsi per i componenti il Consiglio Direttivo che si sono succeduti nel tempo.

Andando per ordine, quanto al BERARDINETTI, appare quasi superfluo evidenziare come costui assuma una vera e propria posizione di garanzia, derivante dalla carica ricoperta, con conseguente dovere di vigilanza attiva al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa ed amministrativa del Poligono: il che non si avuto nel caso di specie attese le macroscopiche irregolarità riscontrate anche in sede di ispezione che dimostrano, appunto, come il Presidente sezionale BERARDINETTI sia venuto meno ai suoi doveri imposti dalle norme federali.

Tra l'altro, in maniera del tutto negligente, contrariamente a quanto imposto dalla sua funzione, egli non vigilava attivamente sui comportamenti del MORENI al quale, si ricorda, il Presidente BERARDINETTI aveva non soltanto consegnato le chiavi di accesso alla cassaforte senza approntare un livello anche solo minimo di controllo degli accessi, ma aveva anche affidato la gestione in via esclusiva del conto corrente bancario della Sezione TSN di Milano, che è una delle più grandi ed importanti Sezioni di Tiro a Segno in Italia.

L'aver affidato al MORENI il *token* bancario, in uno ai codici di accesso alla *homebanking* della Sezione, legittimandolo così in via esclusiva ad operare sul conto sezionale, l'avergli fornito la tessera bancomat della Sezione con il relativo *pin*, ha di fatto consentito all'infedele Segretario una gestione autonoma e incontrollata delle finanze sezionali che, in assenza di effettivo controllo, ha consentito e agevolato la commissione dei gravissimi illeciti perpetrati dal MORENI.

Ma vi è di più.

Sebbene già dal giugno 2023 il Presidente BERARDINETTI avesse avviato una sorta di verifica interna sull'operato del MORENI, inspiegabilmente poi non aveva adottato alcun provvedimento prudenziale teso quanto meno a sospendere, nelle more degli accertamenti, la delega conferita al MORENI ad operare sul conto corrente della Sezione, ritirando sia *token* che carta bancomat.

Da tale incauta omissione è conseguito che il Segretario ha proseguito indisturbato nelle condotte illecite, atteso che sino al mese di ottobre 2023 il Presidente BERARDINETTI non compiva nulla di quanto in suo istituzionale dovere e potere per impedire che la condotta illecita del MORENI fosse portata ad ulteriori conseguenze.

Contrariamente, l'azione doverosa o quantomeno prudenziale da intraprendere nell'attesa degli esiti degli accertamenti, sarebbe stata quella di procedere all'immediata revoca delle deleghe conferite al MORENI: revoca di autorizzazione ad operare in sua vece sul conto corrente della Sezione e il ritiro immediato dalle mani del Segretario del dispositivo di accesso alla banca multimediale e la tessera



bancomat; revoca con effetto immediato dell'autorizzazione all'accesso alla cassaforte sezionale. Nulla di tutto ciò, invero è accaduto, e tale condotta altamente negligente, fino all'incomprensibilità se non peggio, del BERARDINETTI è stata determinante per consentire che il MORENI proseguisse indisturbato dal giugno 2023 all'ottobre 2023, ad attingere indebitamente alle casse sezionali.

Quanto, invece, alla posizione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio non condivide la prospettazione accusatoria che vorrebbe provata la responsabilità di costoro sulla scorta del dato lessicale dell'art. 27 dello Statuto sezionale (*"il consiglio direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione"*).

Infatti, se è vero come è vero da un lato che il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale per eccellenza, è pur vero che il puntuale controllo sulla gestione economica, finanziaria e fiscale della sezione compete, per espressa ed essenziale previsione statutaria, ai Revisori dei Conti.

Infatti, a mente dell'art. 29 dello Statuto delle Sezioni, i Revisori dei Conti *"controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo"*.

Attraverso verifiche trimestrali di cassa, compete ai Revisori dei Conti redigere la relazione tecnico-morale e il bilancio ed il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Orbene, nel caso che occupa - e qui incidentalmente visto che la Procura Federale non li ha deferiti a questo giudizio - non si può non rilevare la disfunzionalità della condotta tenuta dai Revisori della Sezione TSN di Milano: i quali, almeno sino a metà dell'anno 2023 e nonostante i cospicui ammanchi in seguito appurati, risultano non aver riscontrato alcuna anomalia economico finanziaria della Sezione e addirittura hanno relazionato positivamente al bilancio consuntivo 2023 portato all'approvazione dell'assemblea il 20 aprile 2024, nonostante la situazione contabile reale fosse ben diversa rispetto ai dati contabili riportati.

Tale circostanza è di primario rilievo atteso che, mentre si consumava il quasi tracollo economico-finanziario della Sezione TSN di Milano, i Revisori dei conti attestavano invece la assoluta regolarità dei bilanci ed il corretto appostamento delle relative voci, benché gravati del dovere istituzionale di operare una ordinaria e diligente verifica sulla situazione finanziaria e contabile della Sezione.



Perciò, se neppure l'organo istituzionalmente preposto al controllo specifico aveva rilevato nel corso degli anni anomalie di sorta, non si può attribuire autonoma responsabilità ai componenti il Consiglio Direttivo i quali non avrebbero avuto motivo (in assenza di segnalazioni da parte dei Revisori) di operare quei controlli contabili e finanziari che per loro natura sono affidati in via esclusiva all'organo a ciò preposto e deputato.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale, per tale capo di incolpazione ritiene provata la responsabilità disciplinare del solo Presidente BERARDINETTI.

CAPO.3)

BERARDINETTI Mario – POLLASTRI Paolo – CANTU' Carlo Alberto – SPOGLIANTI Giovanni – GUADAGNI Luigi Gianmario – SCHIAVETTA Marco – OLIVA Aniello . Condotta permanente dal giugno 2023.

Con il presente capo di incolpazione la Procura Federale contesta ai deferiti, Presidente e Consiglio Direttivo in carica al giugno 2023 (data di commissione dell'illecito con condotta intesa permanente, così come indicato dall'Inquirente dell'atto di deferimento) la gravissima violazione del principio di lealtà e correttezza conseguente all'omessa denuncia alla Procura Federale, all'omessa comunicazione degli ammanchi alla Segreteria Generale U.I.T.S., all'obliterata comunicazione ai soci della Sezione TSN di Milano delle condotte illecite appropriate commesse dal MORENI in danno della Sezione e dell'UITS.

In particolare costoro, se non proprio dal giugno 2023 sicuramente dal 28 ottobre 2023 (data della prima nota di contestazione disciplinare elevata dal Presidente al MORENI quando era ormai era disvelata la vicenda delittuosa) erano a conoscenza fin nel dettaglio dei comportamenti indebiti riferibili al MORENI, costituenti in sé fatti disciplinarmente rilevanti, per i quali incombe l'obbligo di informare tempestivamente sia la U.I.T.S. che la Procura Federale.

Ciò invero non avveniva, con conseguente violazione del principio di lealtà e correttezza da parte dei prevenuti, con la sola eccezione del sig. OLIVA Aniello, come si avrà modo di precisare.

A tal proposito, non si può tacere che soltanto a seguito della segnalazione inviata dal Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Milano, ben undici mesi dopo i fatti, la Procura Federale e l'Unione Italiana Tiro a Segno venivano informate della gravissima vicenda che aveva interessato la Sezione.

E se da un lato - ritiene questo Tribunale Federale - al giugno 2023 non vi era certezza sulla consapevolezza in capo ai deferiti della conoscenza delle condotte illecite del MORENI (non può



escludersi che vi fossero solo meri sospetti), ad ottobre 2023 era invece sicuramente acclarato che sia Presidente che Consiglio Direttivo in carica (in uno ai Revisori dei Conti), avevano appreso nel dettaglio della consumazione da parte del Segretario dell'appropriazione indebita (se non peculato) in danno della Sezione. E' infatti datata 28 ottobre 2023 la specifica contestazione al MORENI di illecita sottrazione di denaro con riferimento quantomeno alle annualità 2022 e 2023,

Di conseguenza, il Tribunale Federale non può non giungere ad una affermazione di responsabilità disciplinare dei deferiti, rilevando come dagli atti del procedimento vi siano fondati elementi per ritenere che le doverose comunicazioni all'U.I.T.S., la denuncia alla Procura Federale, l'informativa ai soci, siano state consapevolmente omesse al fine di evitare la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2023 ed il conseguente commissariamento della Sezione.

Ciò che indice a tale ricostruzione fattuale è un dato oggettivo di assoluta rilevanza: Presidente e Consiglio Direttivo non hanno, contrariamente ai loro doveri istituzionali, mai segnalato la vicenda non soltanto alla U.I.T.S. ed alla Procura Federale ma soprattutto ai soci. Infatti, intanto costoro venivano notiziati mesi dopo l'accaduto, in quanto il Presidente del Collegio dei Probiviri MARFIA aveva preteso che della vicenda fosse relazionato nel corso dell'assemblea del 20 aprile 2024.

Ma, se è vero che soltanto a quella data i deferiti avevano, e in maniera succinta e tentando di minimizzare l'accaduto, notiziato i soci della vicenda che aveva visto protagonista il Segretario, è altrettanto vero che inspiegabilmente costoro continuavano ad omettere di inviare le doverose comunicazioni all'UITS e alla Procura Federale, anche quando la vicenda era divenuta di fatto pubblica e si era riuscito ad accertare, con documenti, che la condotta illecita del MORENI aveva cagionato un gravissimo ammanco alle casse sezionali, stimato in circa 80.000,00 euro.

Che vi fosse un interesse alla non divulgazione della vicenda è comprovato dall'atteggiamento tenuto in particolare dal Presidente che, in un colloquio personale intercorso con l'esponente MARFIA, il quale lo sollecitava ad informare gli associati degli illeciti commessi dal MORENI, affermava *“non dobbiamo far sapere ai soci cose nostre interne... i soci non contano un cazzo, contano a fine anno quando devono approvare il bilancio, del resto ai soci non frega un cazzo!”* (registrazione inviata alla Procura Federale dal MARFIA il 23 giugno 2024).

Tanto più, infatti, che nonostante gli ingenti ammanchi di cui, è bene ribadirlo, non v'era traccia nelle scritture contabili della Sezione né nelle relazioni dei Revisori dei Conti, il bilancio 2023 veniva comunque approvato dai soci nel corso dell'assemblea.

Va da sé che qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni avessero informato tempestivamente gli organi centrali dell'UITS, avrebbero corso il rischio di vedere il bilancio 2023 non approvato, con



conseguente naturale commissariamento della Sezione (così come poi è effettivamente accaduto) e le singole responsabilità sarebbero emerse in maniera chiara.

In ultimo, in relazione alla posizione del Consigliere OLIVA Aniello, il Collegio osserva che dagli atti depositati, si rileva chiaramente come costui il 30 giugno 2023 aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

Sebbene la Procura Federale abbia indicato il *tempus* di commissione della violazione di cui al Capo 3) a decorrere dal giugno 2023 (condotta contestata come permanente), ad avviso del Tribunale si è raggiunta la prova della consumazione della violazione disciplinare a ridosso del 28 ottobre 2023, data della contestazione formale mossa dalla Sezione al MORENI.

Da ciò consegue che il solo deferito OLIVA, dimissionario a giugno 2023, non può essere ritenuto responsabile per fatti accaduti successivamente alla cessazione della carica.

CAPO 4)

BERARDINETTI Mario – POLLASTRI Paolo – CANTU' Carlo Alberto – SPOGLIANTI Giovanni – GUADAGNI Luigi Gianmario – SCHIAVETTA Marco – OLIVA Aniello . Condotta permanente da giugno 2023.

In merito a tale capo di incolpazione, il Tribunale Federale ritiene accertata la responsabilità disciplinare del solo BERARDINETTI Mario, Presidente della Sezione, per mancata diligente custodia dei libri dei verbali dei Revisori dei Conti.

Di contro, dal compendio probatorio in atti non può dirsi sufficientemente dimostrata una responsabilità commissiva in capo ad alcuno dei deferiti, non essendovi elementi concreti tali da provare, al di là di un sospetto, che la materiale asportazione dei primi tre verbali trimestrali relativi all'anno 2023 sia stata opera di costoro.

Per la specifica posizione di OLIVA Aniello, ci si riporta alle considerazioni esposte in precedenza con riferimento alla cessazione dalla carica a giugno 2023, di tal che non può essere a costui attribuita la condotta la cui consumazione la Procura Federale fa decorrere dal giugno 2023.

Di contro, dalla documentazione in atti è possibile valorizzare elementi che potrebbero far propendere per un coinvolgimento dell'allora Segretario MORENI, nell'asportazione della documentazione in questione, come si avrà modo di precisare in seguito.

Ciò detto, passando ad analizzare la vicenda, deve premettersi che la sottrazione della documentazione in questione, veniva attestata a seguito della ispezione del giugno 2024.



Mentre in un primo momento la loro assenza era stata imputata ad una mera negligenza dei Revisori dei Conti che avrebbero omesso di redigere gli atti, in seguito venne acclarato che i verbali non rinvenuti erano stati regolarmente stilati e depositati al relativo registro, ma certo qualcuno li aveva asportati.

Infatti, il dott. SFULCINI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua audizione innanzi al Procuratore Federale, dichiarava che tutte le verifiche trimestrali relative all'anno 2023 erano state regolarmente eseguite dai Revisori ed i relativi verbali redatti, firmati ed allibrati al Registro.

A riprova di ciò, il dichiarante inviava alla Procura Federale le copie (sebbene non firmate) dei tre verbali in suo possesso.

Come si rileva, le quattro verifiche trimestrali del 2023 erano state regolarmente svolte nelle date dell'8 aprile 2023, del 19 luglio 2023, dell'11 ottobre 2023 (originali non rinvenuti), dell'8 gennaio 2024 (originale rinvenuto).

Dai verbali, si rileva in primo luogo una circostanza che desta attenzione: la presenza (*sino ad ottobre 2023*) alle riunioni dei Revisori dei Conti del Segretario MORENI.

Tale circostanza è di rilievo in quanto, come è dato appurare dal contenuto dei verbali, è proprio il MORENI, quale Segretario, il soggetto istituzionale al quale i Revisori dei conti richiedono insistentemente il deposito di copia di documentazione bancaria necessaria per operare i corretti controlli sulla gestione della Sezione.

Ed è proprio il MORENI, sino all'ottobre 2023, che non soltanto non fornisce loro quanto richiesto ma addirittura tenta, goffamente, di impedire gli accertamenti arrivando addirittura da inventare una ipotetica impossibilità per la banca di fornire estratti contro di dettaglio.

Andando nello specifico, già dal primo verbale dell'8 aprile 2023 si rileva come i Revisori dei conti, anche in assenza di riscontrate irregolarità contabili, avvertivano l'esigenza di operare un controllo maggiormente analitico, tanto da mettere nero su bianco che *“Il Collegio verifica le entrate e le uscite del periodo chiedendo notizie in merito ad alcune uscite e alcune entrate, chiedendo di ricevere gli estratti del conto corrente in un file formato Pdf oppure in cartaceo.”*

A tale richiesta il MORENI però non avrebbe dato riscontro alcuno, costringendo i Revisori dei conti a reiterare, in maniera maggiormente perentoria, la medesima istanza nel corso della seconda riunione trimestrale del 19 luglio 2023.

I Revisori dei conti, infatti, così si esprimono: *“Il Collegio chiede nuovamente di poter eseguire il riscontro delle operazioni bancarie mediante l'esibizione dell'estratto del conto corrente bancario*



in formato cartaceo, essendo rimasta inevasa la richiesta più volte formulata. Il Segretario afferma che non è possibile ottenere dal programma di remote banking utilizzato una stampa del tipo richiesto e che la banca non ha mai fornito il documento in formato analogico.

Il Collegio informa il Segretario che invierà la richiesta di ricevere la documentazione bancaria direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo affinché provveda ad inoltrare la domanda all'Istituto di credito."

Orbene, ad avviso del Tribunale Federale, dal contenuto di questo verbale appare il visibile tentativo del MORENI, consapevole degli illeciti commessi e nella prospettiva di esserne scoperto, di indurre in errore i Revisori dei conti al fine di impedire od ostacolare loro un dettagliato controllo contabile sulle finanze della Sezione, arrivando finanche ad escogitare una non meglio precisata impossibilità a reperire quanto richiesto presso l'istituto bancario.

Ma non è tutto.

In data 11 ottobre 2023 si riuniva nuovamente, sempre alla presenza del Segretario MORENI, il Collegio dei Revisori dei conti. In tale occasione veniva verbalizzato quanto segue: *Il Collegio dei Revisori, informato della circostanza che il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo hanno avviato un'attività di indagine causa la mancata rilevazione in contabilità di alcune passività gravanti sull'Ente, che non risulterebbero essere state registrate, chiede al Segretario di predisporre la stampa analitica dei debiti e dei crediti dell'Ente alla data del 30 settembre 2023. Il Collegio chiede al Segretario di predisporre quanto prima un elenco analitico previsionale al 31 dicembre 2023 delle entrate e delle uscite con relativo scadenziario, per poter effettuare la verifica delle partite sospese e tenere monitorato l'andamento prospettico della situazione finanziaria. (...) il Segretario comunica di non disporre della documentazione relativa ma di doverla richiedere alla commercialista che ha seguito tali procedimenti e che, dopo averla ricevuta, provvederà ad inviarla a stretto giro di e-mail ai Revisori. (...) I Revisori programmano quindi di svolgere, congiuntamente o anche singolarmente, una serie di accessi con cadenza ravvicinata per proseguire con la verifica delle posizioni relative ai debiti scaduti e alle risultanze degli estratti conto bancari che sono nel frattempo pervenuti al Presidente in seguito alla sua richiesta all'istituto di credito. I fogli di lavoro costituenti il supporto delle operazioni di verifica vengono depositati presso la Segreteria dell'Ente per la loro conservazione."*

E' quindi normale ritenere che alla data della predetta riunione, il MORENI avesse avuto contezza del contenuto dell'indagine interna avviata nei suoi confronti; con la conseguenza che non sarebbe infondato ritenere che proprio lo stesso MORENI, forse nell'estremo tentativo di salvare se stesso,



si sia reso responsabile della materiale sottrazione dal Registro dei Revisori dei conti degli originali dei verbali relativi alle prime tre riunioni del 2023.

Infatti, coerentemente con la ricostruzione dell'intera vicenda, il solo ad aver un interesse concreto ed effettivo a che tali verbali non venissero rinvenuti, era proprio il MORENI, che si ricorda essere stato il solo interlocutore dei Revisori dei conti nel corso delle riunioni.

Ciò detto, in considerazione delle argomentazioni suesposte, agli atti non si rinvergono elementi concreti, al di là di mere deduzioni prive di riscontri, in base ai quali sia possibile imputare ai deferiti una condotta commissiva sottrattiva.

Diversamente, nondimeno, va riconosciuta con riferimento a tale capo di incolpazione una responsabilità del Presidente BERARDINETTI di omessa diligente custodia dei libri e dei registri sociali.

Tale responsabilità disciplinare deriva direttamente, *raione officii*, dalla carica da costui ricoperta, dal suo ruolo apicale all'interno del Poligono che impone tra gli altri, anche il dovere di diligenza nella custodia di tutti i beni associativi nonché il dovere della corretta tenuta e conservazione delle scritture, dei libri e dei registri dell'ente.

Questo Tribunale Federale ha già avuto modo (es. decisione 18 luglio 2023, n. 4/23) di sottolineare come la posizione di un Presidente di una Sezione di Tiro a Segno costituisca una posizione di garanzia e come tale va considerata con riguardo alla finalità istituzionali dell'ente Unione Italiana Tiro a Segno.

A mente dell'art. 25 dello Statuto delle Sezioni, il Presidente di una Sezione TSN è invero innanzitutto responsabile del corretto funzionamento della Sezione stessa ed è già di per sé, gravato appunto dal compito di una corretta amministrazione e gestione che conduca ad un corretto funzionamento della sezione stessa, nei quali rientra anche la corretta, puntuale diligente tenuta e custodia dei documenti amministrativi sezionali tra i quali rientra per espressa previsione statutaria, anche il registro contenente i verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

CAPO 5)

BERARDINETTI Mario – POLLASTRI Paolo – CANTU' Carlo Alberto – SPOGLIANTI Giovanni – GUADAGNI Luigi Gianmario – SCHIAVETTA Marco – OLIVA Aniello. Condotta tenuta tra il 24 febbraio 2023 e il 20 aprile 2024.

Con questo capo di incolpazione è contestato al Presidente e al Consiglio Direttivo di aver provveduto all'iscrizione, presso la Sezione TSN di Milano, di almeno ventidue persone in difetto



dell'integrale pagamento delle quote di iscrizione e di tesseramento dovuti, ciò al fine di consentir loro di partecipare all'assemblea dei soci tenutasi il 20 aprile 2024 ed esercitare diritto di voto per l'approvazione del bilancio.

Le condotte oggetto del presente capo di incolpazione sarebbero state commesse, così come si legge nell'atto di deferimento dal 24 febbraio 2023 al 20 aprile 2024. Invero, il Tribunale Federale rileva che l'indicazione del tempo di commissione della violazione contenga un errore materiale, laddove viene indicata la data del 24 febbraio 2023 in luogo del 24 febbraio 2024.

Dalla documentazione versata in atti, infatti, si rileva chiaramente che il tesseramento/rinnovo iscrizione in questione è quello relativo all'anno 2024 che, per espressa previsione regolamentare, non poteva aver inizio prima del 1° gennaio 2024. Tra l'altro, anche dalle singole schede presenti in atti si rileva che trattasi di tesseramento 2024.

Ciò premesso, cristallizzata quindi la contestazione a far data dal 24 febbraio 2024, il Tribunale Federale proscioglie il deferito OLIVA Aniello, dimissionario al giugno 2023.

Quanto alla posizione degli altri deferiti, il Collegio dal compendio probatorio in atti ritiene che non risulti provata la responsabilità disciplinare dei componenti il Consiglio Direttivo. Come già evidenziato in premessa, infatti, il giudizio di affermazione della responsabilità disciplinare deve essere comunque assistito da elementi che abbiano le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza, tali da condurre ad un univoco contesto dimostrativo.

Nel caso che interessa, tutto questo difetta per le qui additate posizioni di componenti del Consiglio Direttivo.

La Procura Federale, infatti, basa l'asserito giudizio di responsabilità sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dalla Sig.ra PAVIN, impiegata addetta allo sportello della Sezione TSN di Milano.

Costei, sentita in fase di indagini in data 20 giugno 2024, in merito agli avvenuti tesseramenti nel 2024 confermava di aver emesso le ricevute relative ai ventidue tesseramenti per i quali non erano state pagate (o pagate in parte) le quote di iscrizione, affermando che *“erano un poco tutti i consiglieri che mi davano queste indicazioni, venivano a rotazione”*.

A tal proposito, il Tribunale deve rilevare nel corpo del verbale di audizione non è presente la specifica domanda della Procura Federale, cui consegue la predetta risposta. Tale circostanza è rilevante, atteso che dalla sola risposta si intuisce il tenore della richiesta ma non si ha certezza in tal senso.



Ma a prescindere da ciò, vaga appare la risposta, non precisa in ordine alla identità dei soggetti che l'avrebbero incalzata per rinnovare iscrizioni in assenza di pagamento.

Affermare che “*un poco tutti i consiglieri*” le davano questa indicazione (di non far pagare? di emettere ricevute in assenza di pagamento?) non appare sufficientemente dirimente al fine dell'attribuzione della responsabilità disciplinare in capo al singolo deferito. Non vi sono, quindi, elementi probanti individualizzanti tali da ritenere che ciascuno dei deferiti fosse a conoscenza dell'omesso versamento delle quote di iscrizione.

Diverso discorso, invece, è a farsi per il Presidente BERARDINETTI, la cui responsabilità, come ampiamente innanzi esplicitato, è direttamente collegata alla carica ricoperta ed è assolutamente plausibile che proprio egli avesse dato ordine alla PAVIN di procedere in tal senso, ossia di rinnovare iscrizioni a fronte del pagamento parziale della quota di iscrizione (sola quota parte di spettanza U.I.T.S.)

Tra l'altro, dalla relazione della ispezione intervenuta a giugno 2024, si rileva chiaramente quanto segue.

“12° Registro degli iscritti ed associati.

La Sezione TSN ha un registro degli iscritti in formato software e cartaceo ma utilizza il sistema di iscrizione con apposito programma informatico. Si evidenzia però che dai verbali consultati non è stato possibile rilevare delibere di ammissione dei soci. I richiedenti l'iscrizione devono depositare il certificato medico di idoneità e il modulo di iscrizione. I richiedenti che non hanno esperienza devono conseguire anche il DI.MA.

Sussistono delle ricevute di iscrizione e tesseramento dell'anno 2024 sulle quali è stata rilevata la dicitura NON PAGATO, ma i cui "tesserati" risultano fra gli ammessi in assemblea del 19-20 aprile per l'approvazione del bilancio di previsione e rendiconto consuntivo 2023. Inoltre, nelle ricevute sopra descritte è indicato solo l'importo della quota di tesseramento annuale UITS e non anche il rinnovo della quota d'iscrizione alla Sezione. Si presume che tali iscrizioni siano irregolari sia in termini di pagamenti ed incassi sia in termini di legittimità, fatte al solo scopo di incrementare il numero dei partecipanti e delle maggioranze per l'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo.”

Correttamente viene stigmatizzata tale circostanza, ossia che l'irregolarità delle iscrizioni potrebbe essere indice rivelatore del tentativo di ottenere una maggioranza in assemblea per votare positivamente relazione tecnico morale e bilancio del 2023 nonostante, si ricorda, gli stessi non fossero aderenti alla reale situazione contabile finanziaria della Sezione.



Ma a prescindere dal fine specifico per il quale tali tesseramenti venivano eseguiti in assenza di pagamento integrale, ciò che soprattutto rileva è la circostanza che tale *modus operandi* ha cagionato un danno alle già dissestate casse sezionali.

A tal proposito, non può condividersi il ragionamento del difensore del BERARDINETTI laddove afferma che esiste la possibilità per una Sezione TSN di rilasciare iscrizioni a titolo gratuito per finalità promozionali.

Non sfugge, infatti, al Collegio che il “*Manifesto U.I.T.S. 2024*” al punto n. 4 (*Quote d’iscrizione alle Sezioni TSN e tesseramento U.I.T.S. – anno 2024*) prevede espressamente quelli che sono i costi di iscrizione e tesseramento inderogabili. Non esiste, altrimenti detto, un discrezionale potere dispositivo di tal genere.

A questi riguardi, per il Collegio vale considerare che il presidente della singola Sezione TSN non ha un potere modulativo o dispositivo delle quote di iscrizione o tesseramento: queste sono dovute in modo indistinto dai singoli tesserati, senza che di volta in volta per qualcuno di essi possa instaurarsi, a discrezione di quel presidente e in contrasto del principio di eguaglianza, un regime *ad personam*.

Il versamento della quota associativa dell’associato corrisponde ad obbligazione il cui contenuto trascende qualsiasi dimensione contrattualistica intercorrente con il presidente della singola Sezione: e rimane, indisponibilmente, vincolata al prefissato sostentamento partecipativo dell’Unione.

Il Presidente di una Sezione TSN non dispone insomma di alcun potere riservato al suo piacimento, in senso riduttivo o esonerativo che sia, circa il pagamento di quote associative individuali. Diversamente, egli verrebbe ad appropriarsi di una funzione dispositiva che l’ordinamento dell’UITS non gli assegna.

Egli invero è solo amministratore, per conto della Sezione e così dell’UITS, delle contribuzioni dovute per norma dagli associati e non può che controllarne l’esatto e pieno adempimento.

Sussiste dunque, per questo profilo, il contestato illecito disciplinare.

Ebbene, fermo che dunque non si rinvengono ipotesi in cui possa essere del tutto obliterato il pagamento di iscrizione o rinnovo, soltanto per il cosiddetto “*Frequentatore Promozionale*” è previsto il versamento di €. 45,00 in favore della Sezione TSN ed €. 10,00 in favore dell’Unione.

Per espressa previsione “*l’iscrizione agevolata come Promozionale è riservata inderogabilmente agli appartenenti alla Magistratura ordinaria, contabile ed amministrativa, alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e similari in servizio effettivo o in quiescenza nelle varie associazioni*



riconosciute, escludendo ogni altra tipologia di appartenenza a diverso titolo a tali associazioni (V. all. 1 al Manifesto) (ad esempio: sostenitori, simpatizzanti, familiari, ecc.)”.

Va da sé che il tesseramento/rinnovo in violazione delle disposizioni regolamentari, costituisce violazione disciplinare ascrivibile al soggetto apicale della Sezione, il Presidente BERARDINETTI.

CAPO 6)

BERARDINETTI Mario – POLLASTRI Paolo – CANTU’ Carlo Alberto – SPOGLIANTI Giovanni – GUADAGNI Luigi Gianmario – SCHIAVETTA Marco – OLIVA Aniello. Condotta permanente da giugno 2023.

Al capo 6) di incolpazione, si contesta ai deferiti la violazione del principio di lealtà e correttezza per aver rifiutato al Collegio dei Probiviri l’accesso agli atti dell’assemblea tenutasi il 20 aprile 2024, impedendogli così di esercitare le sue funzioni.

Il Collegio ritiene per tale incolpazione non sussistente la responsabilità disciplinare dei prevenuti, precisando ancora e comunque l’estraneità ai fatti del deferito OLIVA Aniello, dimissionario sin dal giugno 2023, atteso che la collocazione temporale dei fatti ivi contestati è riferita all’anno 2024.

Ciò premesso, giova rammentare che per espressa previsione statutaria i Probiviri esercitano l’azione disciplinare su istanza degli organi sezionali, non avendo autonomo potere di intervento *ex officio*.

Nel caso che qui ci occupa, ferme restando le imponenti zone d’ombra che connotano anche questa parte della complessiva vicenda, va rilevato che il tesserato MARFIA ha richiesto l’accesso agli atti non già personalmente, come ha inteso la Procura Federale nell’atto di deferimento, bensì nella qualità di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Infatti, dalle stesse dichiarazioni dell’esponente, nonché dalla documentazione da costui fornita, appare chiaro come le richieste di accesso alla documentazione in questione, fossero state avanzate in ragione del ruolo da costui rivestito e quindi nell’esercizio della funzione di Probiviro.

Ciò precisato, va ricordato che l’art. 30 dello Statuto delle Sezioni TSN, al comma 3 prevede espressamente che *“i Probiviri esercitano l’azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato”*. Ciò comporta che in capo agli stessi non residua un autonomo potere di avvio dell’esercizio dell’azione



disciplinare sezionale in assenza di esplicita richiesta dei soggetti cui lo Statuto conferisce tale potere/dovere.

Ebbene, dalla documentazione presente agli atti non è dato rilevare l'esistenza o la pendenza di ulteriori procedimenti disciplinari interni alla Sezione rispetto a quello attivato dal MORENI che aveva ad oggetto solo il denegato rinnovo della sua iscrizione.

Tra l'altro, nel caso di specie, non può neppure farsi richiamo al successivo comma 6 dell'art. 30 che recita che *“I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale”*. Infatti l'attività e le facoltà qui disciplinate, non ultima la possibilità di accedere alla documentazione associativa, attengono ad una fase successiva alla apertura di un procedimento disciplinare.

Pertanto, soltanto a seguito dell'apertura di un valido e congruo procedimento disciplinare, avviato esclusivamente su impulso dei soggetti legittimati a farlo (organi sezionali – singoli associati), i Probiviri possono disporre un'attività istruttoria comprendente, tra l'altro, l'acquisizione di documenti associativi.

Da ciò consegue che, almeno allo stato, appare non contrario alle disposizioni statutarie il diniego all'accesso agli atti opposto dal Presidente BERARDINETTI.

CAPO 7)

BERARDINETTI Mario. Condotta commessa tra il 9 dicembre e il 10 dicembre 2023.

Tra i fatti esposti dal Presidente dei Probiviri MARFIA, v'è anche quello afferente l'utilizzo del furgone di proprietà della Sezione TSN di Milano (tg GB485HA) per un viaggio a Roma nel mese di dicembre 2023 estraneo all'attività della Sezione.

In particolare, nelle predette date del 9 e del 10 dicembre 2023, il predetto automezzo veniva impiegato a beneficio della società produttrice di armi a lunga distanza denominata *“ATC Armi Tattiche Custom s.r.l.”*, il cui socio e legale rappresentante è proprio BERARDINETTI Mario.

Dalle risultanze della attività di indagine, in particolare dai documenti acquisiti e dalle dichiarazioni rese, è emerso come il predetto bene sezionale fosse stato impiegato a vantaggio di un soggetto estraneo alla sezione, quale è appunto la società che fa capo al Berardinetti.

In particolare, dalla fattura *“telepass n. 5”* risulta chiaramente come il furgone in questione avesse percorso in data 9 dicembre 2023 la tratta autostradale Milano Sud – Roma Nord ed il successivo 10 dicembre 2023, la medesima tratta ma in senso opposto.



A seguito delle dichiarazioni rese dal tesserato MANSI Giovanni, nonché dal video acquisito dalla Procura Federale, appare certo che l'utilizzo fosse finalizzato alla partecipazione della società "ATC Armi Tattiche Custom s.r.l." ad un evento svoltosi in quei giorni a Roma, evento che è bene precisare, era del tutto estraneo all'attività della Sezione TSN di Milano.

Ritiene questo Tribunale Federale che la detta condotta del BERARDINETTI integri la violazione contestata, anche in virtù dell'art. 41 dello Statuto U.I.T.S. e art. 1, commi 1 e 3, dello Statuto delle Sezioni, che sanciscono il divieto di percepire vantaggi economici, anche in via indiretta, da parte di chi riveste cariche sociali.

Va da sé che il Presidente che usufruisca di un bene sezionale (o di un bene che comunque sia in uso alla Sezione) per esigenze personali, come accaduto nel caso di specie, consegua un vantaggio di natura economica assolutamente vietato dalla normativa federale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni qui esposte,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, dichiara:

MORENI Stefano responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti al capo 1) dell'incolpazione e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica al medesimo la sanzione disciplinare della radiazione;

BERARDINETTI Mario responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi 2 – 3 – 4 – 5 - 7 dell'incolpazione e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, applica al medesimo la sanzione disciplinare della radiazione;

SPOGLIANTI Giovanni, CANTU' Carlo Alberto, POLLASTRI Paolo, GUADAGNI Luigi Gianmario, SCHIAVETTA Marco, responsabili per l'illecito disciplinare loro ascritto al capo 3 dell'incolpazione e, applica ai predetti la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

Proscioglie **OLIVA Aniello, LORENZINI Marco Paolo, MARZORATI Andrea, CARPARELLI Alessio** dagli illeciti disciplinari loro ascritti.

Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni".



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Il Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Il Componente

Avv. Raffaella Vignotto